



Ministero dell'istruzione e del merito

Articolo 2

(Sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'a.s. 2022/2023)

1. La sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2022/2023, si svolge secondo il seguente diario:
 - prima prova scritta: mercoledì **13 settembre 2023**;
 - seconda prova scritta: giovedì **14 settembre 2023**, con eventuale prosecuzione nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più giorni, secondo i tempi e le modalità fissati per la sessione ordinaria;
 - terza prova scritta prevista per gli specifici indirizzi di studio: **mercoledì 20 settembre 2023**;
 - inizio dei colloqui: dopo la correzione e la valutazione degli elaborati delle prove scritte e la pubblicazione degli esiti degli scritti.
2. Per i candidati che non devono sostenere la prima prova scritta, la seconda prova scritta e la eventuale terza prova scritta prevista per gli specifici indirizzi di studio, si svolgono nei giorni di **giovedì 14 settembre 2023** (seconda prova) e **mercoledì 20 settembre 2023** (terza prova).
3. Ove non siano presenti candidati che sostengono le prove di cui ai commi 1 e 2, per i candidati che non devono sostenere alcuna prova scritta, il colloquio ha luogo mercoledì **13 settembre 2023**.

Articolo 3

(Candidati della sessione straordinaria)

1. Svolgono l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nella sessione straordinaria di cui alla presente ordinanza i candidati di cui all'articolo 26 dell'ordinanza esame di Stato secondo ciclo.

Articolo 4

(Commissioni d'esame della sessione straordinaria)

1. Le commissioni, nella stessa composizione in cui hanno operato nella sessione ordinaria, si insediano lunedì **11 settembre 2023** presso gli istituti ove sono presenti candidati che hanno chiesto di sostenere gli esami nella sessione straordinaria.
2. Le sostituzioni dei componenti le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare la piena operatività delle commissioni stesse sin dall'insediamento, sono disposte dal dirigente/coordinatore nel caso dei membri interni, dall'USR nel caso dei membri esterni e dei presidenti, avendo cura di contemperare l'esigenza del regolare svolgimento della sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione con la più ampia finalità del contenimento della spesa pubblica.
3. Ai componenti le commissioni spetta una quota del compenso forfetario riferito alla funzione e una quota dell'eventuale compenso forfetario riferito ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame, in conformità con quanto previsto in materia di compensi dalle vigenti disposizioni. Tali quote sono calcolate con riferimento al periodo continuativo di svolgimento dei